

# STATUTO dell'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE “PER SESTO

## di Sesto Fiorentino (FI)

### TITOLO I – *Denominazione/Sede*

**ART. 1** Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Sesto Fiorentino (FI), un'associazione che assume la denominazione “**Associazione Politico Culturale PER SESTO**”.

### TITOLO II – *Scopo/Oggetto/Durata*

**ART. 2** L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini politici e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si fonda sul volontario impegno dei soci, non ha scopi di lucro ed ha durata illimitata.

L'Associazione “**PER SESTO**” è una libera associazione di donne e uomini che vogliono contribuire all'unità e al rinnovamento della Sinistra e del Centrosinistra a Sesto Fiorentino e nelle Città nelle quali l'associazione opererà per il rinnovamento dei metodi e degli obiettivi della politica.

L'Associazione “**PER SESTO**” è un'organizzazione autonoma, multietnica, antirazzista, laica, aconfessionale e antifascista, che si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'Associazione “**PER SESTO**” promuove la partecipazione politica di donne e uomini, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi, degli apolidi, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.

L'Associazione “**PER SESTO**.” intende incentivare la consapevolezza civile della cittadinanza, intesa come difesa dei valori della legalità e dell'etica pubblica e della partecipazione politica.

L'Associazione “**PER SESTO**” svolge attività nei settori della politica, della cultura, dell'ambiente, della salute, del lavoro, della scuola, dell'economia, del lavoro e dello sport.

**ART. 3** L'associazione si propone:

- a. la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b. la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale e politica;
- c. il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- d. la promozione della politica intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e. la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f. l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;
- g. la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a tutti i livelli;
- h. la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli

- immigrati, ai precari e ai pensionati in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio;
- i. la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;
  - j. l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
  - k. l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
  - l. la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
  - m. la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
  - n. la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
  - o. l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
  - p. la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale;
  - q. lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
  - r. la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
  - s. il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
  - t. la costruzione di politiche di solidarietà e cooperazione tra comunità;
  - u. la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti no profit;
  - v. la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
  - w. l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
  - x. la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  - y. la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero;
  - z. la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
  - aa. la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
  - bb. l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
  - cc. le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;

dd. in generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

### **TITOLO III - Soci**

**ART.4** Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi ed i valori fondanti, a prescindere dalla nazionalità, dall'etnia, dall'orientamento sessuale e religioso purché si impegnino lealmente a realizzare i detti scopi insieme agli altri associati.

**ART.5** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta compilando apposito modulo, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accettata; in caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare il motivo dello stesso. Contro la decisione di non ammissione del socio, è ammesso appello all'Assemblea Generale.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

**ART. 6** La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e di quello passivo, quest'ultimo soltanto se di età superiore ad anni 16 (sedici) nel giorno dell'Assemblea Elettiva, per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale e/o eventuali straordinari, in caso di necessità sempre su delibera del Consiglio Direttivo.

**ART. 7** I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi

associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **TITOLO IV – *Recesso/Esclusione***

**ART. 8** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

**ART. 9** Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, valori e principi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- e) che è iscritto o si iscriva successivamente alla sua adesione all'Associazione, ad organizzazioni, partiti, associazioni, movimenti, fondazioni i cui valori, principi e Statuti contrastino con quelli propri della Associazione "PER SESTO".
- f) che abbia riportato condanne definitive per reati di mafia, sessuali, violenza contro le persone, contro la pubblica amministrazione, ambientali.

**ART.10** Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata o e-mail, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere per iscritto il riesame della decisione potendo, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, presentare memorie scritte. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO V - *Risorse economiche/Fondo Comune***

**ART.11** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, cene e sottoscrizioni;

- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
- g) contributi volontari di terzi in occasioni delle iniziative promosse dall'associazione

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

### ***Esercizio Sociale***

**ART.12** L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **TITOLO VI - *Organi dell'Associazione***

**ART.13** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

### ***Assemblee***

**ART.14** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività, o sulla pagina web o blog ufficiale della Associazione, almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**ART.15** L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e alla elezione del Presidente che è componente di diritto del Consiglio Direttivo;
- c) procede, eventualmente, alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità indicate dallo Statuto;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) approva gli eventuali regolamenti;

f) vota le eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio direttivo o del singolo componente del Consiglio direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Presidente.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea adotta le sue decisioni con voto palese. Il Presidente ha facoltà di stabilire il voto a scrutinio segreto nel caso di deliberazioni di particolare delicatezza o complessità. Il voto a scrutinio segreto può essere richiesto al Presidente anche da almeno un quarto degli associati presenti in Assemblea in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso il Presidente è obbligato a concederlo.

#### **ART. 16** diritto di voto ed elezione degli organi

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota annua entro la data di convocazione dell'Assemblea fissata per le suddette operazioni.

Le elezioni degli Organi sociali (Consiglio Direttivo e Presidente) si terranno in un'unica tornata elettorale, in due distinte fasi: la prima per l'elezioni del Presidente, la seconda fase, esaurita la prima, per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

La votazione potrà essere in forma palese oppure con voto segreto su richiesta di almeno un decimo dei partecipanti all'assemblea.

Al Consiglio direttivo sono automaticamente candidati tutti i soci titolari del diritto di elettorato passivo. Saranno eletti i soci che riporteranno il maggior numero di voti validi espressi.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **ART. 17** Assemblea straordinaria

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

### ART. 18 Presidenza Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina ad ogni assemblea tra i suoi componenti il Segretario Verbalizzatore.

### *Consiglio Direttivo*

ART. 19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, in numero dispari, eletti dall'assemblea su proposta del Presidente a scelta fra i soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In caso di astensione del Presidente, il voto decisivo è quello del Vicepresidente espresso dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

### ART.20 Dimissioni

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### **Presidente**

#### ART.21 Poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di

dimissioni del Presidente, confermate nel termine di giorni 20 dalla formalizzazione spetta al Vicepresidente convocare entro 15 giorni successivi al termine di ripensamento di cui sopra l'Assemblea dei Soci per le comunicazioni ufficiali e per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il Segretario Verbalizzante eventualmente scelto tra tutti gli associati, tranne nel caso in cui sia componente il Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto in seno al Consiglio.

### ***Collegio dei revisori dei conti***

#### **ART. 22** Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, viene eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, con specifiche competenze, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto per ciò che attiene alla contabilità. Il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

### ***Pubblicità e trasparenza degli atti sociali***

#### **ART. 23** Pubblicità e trasparenza

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

### **TITOLO VII - *Scioglimento***

#### **ART.24** Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quinti dei Soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quinti dei Soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori anche tra i non soci, con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:

- a. a fini di pubblica utilità;
- b. ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività consona ai valori della Associazione, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

### ***Clausola compromissoria***

#### **ART. 25**

Le controversie derivanti dalla attività proprie nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito all'interno



dell'assemblea dei soci, previa votazione ad opera della stessa, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. Ad essi si affiancheranno, eventualmente, ulteriori due componenti, ciascuno dei quali nominato dalle parti confliggenti.

#### *Norma finale*

#### ART. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.